



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Ministero della Giustizia
Decreto 27 dicembre 2024, n. 206
regolamento concernente modifiche al Decreto 29 dicembre 2023, n. 217
in materia di processo penale telematico.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024 n.304, Serie Generale e con entrata in vigore lo stesso giorno, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 2024 n.206, con cui si modificano le disposizioni date con il precedente Decreto del 29 dicembre 2023 n.217 in materia di processo penale telematico.

In particolare, si sostituisce il precedente testo dell'art.3, con il seguente:

Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime).

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) Ufficio del giudice di pace;
- b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- c) tribunale per i minorenni;
- d) tribunale di sorveglianza;
- e) corte di appello;
- f) procura generale presso la corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche.

7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche”.

In sintesi, si rimodula in tre fasi temporali, anche a seconda degli uffici interessati, l'obbligatorietà di ricorrere all'inoltro e al deposito telematico.

La prima fase (dal 1° 1.2025).

Gli Uffici interessati:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
- Procura europea
- Sezione GIP del Tribunale ordinario
- Tribunale ordinario
- Procura Generale presso Corte d'appello (solo per il procedimento di avocazione).

Nel dettaglio, per quanto riguarda segnatamente questo Ufficio.

REGOLA GENERALE

- ♣ dal 1° 1.2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis c.p.p. negli uffici della Procura della Repubblica, del GIP, del Tribunale ordinario (nonché della Procura Europea e della Procura Generale quanto al procedimento di avocazione).

Eccezione di regime transitorio e introduzione del doppio binario per la Procura:

- ♣ fino al 31.3.2025 le iscrizioni delle notizie di reato di cui all'art.335 c.p.p. potranno aver luogo anche con modalità non telematica (art.3, c.4).

Si intende, secondo il tenore dell'art.335 c.p.p., che fino al 31.3.2025 potranno essere iscritte con modalità non telematica e parimenti assegnate le notizie di reato di cui ai Registri Mod.21, 21 bis, 44.

Dal 1° 4.2025 iscrizioni e assegnazioni dovranno esclusivamente avvenire mediante l'applicativo ministeriale APP.

Per quanto, invece, riguarda le iscrizioni e assegnazioni dei procedimenti di cui ai Registri Mod 45 e 46 e le relative definizioni, non trovando applicazione la disciplina del processo penale telematico, si manterrà l'attuale procedura.

a) **RAPPORTI CON IL GIP**

Eccezione di regime transitorio e introduzione del doppio binario:

- ♣ fino al 31.12.2025, il p.m. potrà depositare al GIP atti, documenti, richieste, memorie anche con modalità non telematica. Questa facoltà è data anche per la fase cautelare di cui al Libro IV c.p.p. (richieste misure personali coercitive e interdittive, richieste misure reali e atti relativi). La facoltà è anche estesa alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio di cui all'art.263, c.5 c.p.p. (art.3, commi 2 e 3)
- ♣ tuttavia, il regime del doppio binario è consentito solo fino al 31.3.2025 quanto al deposito di atti, documenti, richieste, memorie inerenti ai giudizi abbreviati, alle richieste e ai decreti di giudizio immediato che, pertanto, dal 1°.4.2025 potranno avere luogo solo in modalità telematica (art.3, c.4)

Eccezione dell'eccezione, il doppio binario non trova applicazione:

- ♣ per il procedimento di Applicazione della Pena (artt.444 e ss. c.p.p.)
- ♣ per il procedimento relativo al Decreto Penale di condanna (artt.459 e ss. c.p.p.)
- ♣ per il procedimento relativo alla Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt.168 bis c.p., 464 bis e ss. c.p.p.)
- ♣ nei (già previsti) procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché in quello inerente alla richiesta di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p.

In questi casi le richieste, gli atti, le memorie andranno esclusivamente depositati con modalità telematica dal 1°.1.2025 (art.3, c.2).

In sintesi:

- dal 1°.1.2025 si ampliano le previsioni del ricorso obbligatorio ed esclusivo del deposito telematico estendendolo, oltre ai già previsti procedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini, ai procedimenti di **applicazione della pena, di decreto penale, di sospensione del procedimento con messa alla prova**.
Pertanto, anche in questi nuovi casi le richieste e i pareri sono trasmessi al g.i.p. mediante la procedura prevista nell'applicativo APP, unitamente al fascicolo digitalizzato;
- dal 1°.4.2025 si dovrà ricorrere esclusivamente alla modalità di trasmissione telematica quanto all'instaurazione e definizione del **rito abbreviato** e quanto alla **richiesta di rito immediato**;
- fino al 31.12.2025 tutti gli (altri) atti, pareri, richieste, memorie destinati al g.i.p. potranno continuare a essere inoltrati anche in modalità cartacea (ad esempio, le richieste cautelari personali e reali e gli atti inerenti a tale fase; le richieste di incidente probatorio e gli atti conseguenti *et similia*) o nelle modalità già previste (gli atti inerenti alle intercettazioni).

b) **RAPPORTI CON IL GUP**

- ♣ dal 1°.1.2025 per la fase dell'udienza preliminare (fin dalla richiesta di rinvio a giudizio) è obbligatoria la modalità telematica (art.3, c.2).
Pertanto, la richiesta di rinvio a giudizio sarà trasmessa al g.i.p. mediante la procedura prevista nell'applicativo APP, unitamente al fascicolo digitalizzato. Parimenti, eventuali ulteriori atti compiuti dopo la richiesta (art.419, c.3 c.p.p.).

c) RAPPORTI CON IL TRIBUNALE ORDINARIO

- ♣ dal 1° 1.2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche (art.3, c.1 lett. d)

Eccezione di regime transitorio e introduzione del doppio binario:

- ♣ fino al 31.3.2025 il deposito di atti, documenti, richieste, memorie inerenti ai giudizi abbreviati, immediati e direttissimi potranno avere luogo anche in modalità non telematica (art.3, c.4).
- ♣ fino al 31.12.2025, il p.m. potrà depositare atti, documenti, richieste, memorie anche con modalità non telematica per la fase cautelare di cui al Libro IV c.p.p. (richieste misure personali coercitive e interdittive, richieste misure reali e atti relativi). La facoltà è anche estesa alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio (art.3, c.3)

In sintesi:

- dal 1° 1.2025 i decreti di citazione a giudizio, le liste di cui all'art.468 c.p.p., le memorie e ogni altro atto destinato al Tribunale in composizione monocratica dovranno esclusivamente essere trasmessi in modalità telematica al giudice dell'udienza predibattimentale, unitamente al fascicolo e al sotto-fascicolo per il dibattimento;
- dal 1° 1.2025 le liste di cui all'art.468 c.p.p., le memorie e gli altri atti destinati al Tribunale collegiale saranno esclusivamente trasmessi in modalità telematica;
- fino al 31.3.2025 i procedimenti abbreviati, immediati, direttissimi potranno instaurarsi e svolgersi in modalità non telematica.
Dal 1° 4.2025 esclusivamente in modalità telematica;
- fino al 31.12.2025 gli atti inerenti alla fase cautelare di cui al Libro IV c.p.p. promossa davanti al Tribunale monocratico o collegiale non dovranno esclusivamente svolgersi in modalità telematica.
Dal 1° 1.2026 esclusivamente in modalità telematica.

§§§

La seconda fase (fino al 31.12.2026)

Gli Uffici interessati:

- Giudice di Pace
- Procura presso Tribunale minorenni
- Tribunale minorenni
- Tribunale sorveglianza
- Corte d'appello
- Procura generale presso la Corte d'Appello
- Corte Cassazione
- Procura generale presso la Corte di Cassazione

Per regola generale, fino al 31.12.2026 il deposito di atti, documenti, richieste, memorie presso questi Uffici avviene con modalità cartacea.

Si consente, però, il deposito telematico, "previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici" (art.3, c.7).

In sintesi, per quanto riguarda questo Ufficio i procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace, nonché tutti gli atti destinati agli altri Uffici sopra indicati, continueranno a essere redatti e inoltrati con le attuali modalità fino al 31.12.2026.

Egualemente, fino al 31.12.2026 nei procedimenti in materia di misure di prevenzione e nei procedimenti relativi alle materie disciplinate nei Libri X e XI c.p.p. (Esecuzione e Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) il deposito di atti, documenti, istanze, memorie avverrà secondo le attuali modalità, con la facoltà di procedere telematicamente, "previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici" (art.3, commi 8 e 7).

§§§

La terza fase (dal 1°1.2027).

Dal 1°1.2027 anche per quanto riguarda gli uffici giudiziari

- Giudice di Pace
- Procura presso Tribunale minorenni
- Tribunale minorenni
- Tribunale sorveglianza
- Corte d'appello
- Procura generale presso la Corte d'Appello
- Corte Cassazione
- Procura generale presso la Corte di cassazione

Il deposito di atti, documenti, istanze, memorie avverrà esclusivamente secondo modalità telematiche.

Egualemente, il deposito di atti, documenti, istanze, memorie nei procedimenti in materia di misure di prevenzione e nei procedimenti relativi alle materie disciplinate nei Libri X e XI c.p.p. (Esecuzione e Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere), avrà luogo solo mediante modalità telematiche.

§§§

RAPPORTI CON I DIFENSORI.

Anche per i difensori vale la regola generale per cui dal 1°1.2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie presso questo Ufficio ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis c.p.p.

Del resto, è già stabilito che, nei rapporti con questo Ufficio il difensore, a termini di irricevibilità, possa esclusivamente ricorrere al deposito telematico di atti, documenti, istanze, memorie:

- nel corso delle indagini preliminari
- nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., in quello di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p.
- in caso di nomina, rinuncia o revoca del mandato ai sensi dell'art.107 c.p.p.

A seguito del Decreto ministeriale in commento, si deve annotare che il difensore:

- ♣ dal 1°1.2025 potrà esclusivamente depositare con modalità telematica atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti di **applicazione della pena, di decreto penale, di sospensione del procedimento con messa alla prova**, oltre che nei già previsti procedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini. Pertanto, ad esempio, ogni richiesta di applicazione della pena o di avvio del procedimento di messa alla prova sarà depositato a questo Ufficio telematicamente.
- ♣ fino al 31.3.2025 potrà depositare atti, documenti, richieste, memorie inerenti ai giudizi abbreviati, immediati e direttissimi anche con modalità non telematica (art.3, c.4).

Pertanto, dal 1°.4.2025 i difensori potranno depositare solo in modalità telematica a questo Ufficio gli atti inerenti ai procedimenti indicati (art.3, c.4)


- ♣ fino al 31.12.2025 potrà depositare atti, richieste, memorie inerenti alla fase cautelare di cui al Libro IV c.p.p. (richieste misure personali coercitive e interdittive, richieste misure reali e atti relativi). La facoltà è anche estesa alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio di cui all'art.263, c.5 c.p.p. (art.3, c.3). Dal 1°.1.2026 i depositi saranno solo con modalità telematica
- ♣ fino al 31.12.2026 potrà depositare atti, richieste, memorie inerenti ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace e destinati a questo Ufficio con modalità telematica o cartacea. Esclusivamente con modalità telematica dal 1°.1.2027 (art.3, commi 5 e 6).
- ♣ fino al 31.12.2026 nei procedimenti in materia di misure di prevenzione e nei procedimenti relativi alle materie disciplinate nei Libri X e XI c.p.p. (Esecuzione e Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) potrà depositare atti, documenti, istanze, memorie a questo Ufficio in modalità cartacea. Esclusivamente con modalità telematica dal 1°.1.2027 (art.3, commi 5 e 8).

Resta inteso che, in tutti i casi in cui il deposito può avvenire con modalità non telematica, il difensore avrà facoltà di ricorrere al deposito tramite p.e.c. all'indirizzo p.e.c. dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it. ovvero al deposito analogico degli atti, documenti, istanze, memorie.

Nel caso di procedimenti relativi alle materie disciplinate nei Libri X e XI c.p.p. (Esecuzione e Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) fino al 31.12.2026 il deposito di atti, documenti, istanze, memorie avrà luogo o in modalità analogica o mediante l'inoltro tramite p.e.c. all'indirizzo p.e.c. dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it

Cuneo, 2 gennaio 2025.

Il Procuratore
Onelio Dodero



Si comunichi:

ai Magistrati
ai v.p.o.
al personale amministrativo
ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si trasmetta:

al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Al Signor Presidente del Tribunale
al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
al Signor Presidente la Sezione cuneese della Camera Penale
del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano".

Si pubblichino nel sito web.